




Camera Civile di Bologna
"Alberto Tabanelli"

PARLIAMONE

CIVILMENTE:

Cosa è cambiato in merito al calcolo della quota pignorabile di stipendi, pensioni e salari?

MENU



Con la legge di conversione 21/09/2022, entrata in vigore il 22/09/2022, è stato introdotto nel decreto "aiuti bis" (d.l. 09/08/2022) l'art. 21 bis che ha modificato l'art. 545 cpc e prevede ora che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1000, con la conseguenza che attualmente la quota pignorabile si calcola secondo la seguente formula: $\text{Netto mensile} - € 1000$ (oppure, se maggiore, $\text{doppio dell'assegno sociale mensile}$, che attualmente è però € 468,28 mensili) : 5 = importo pignorabile. Da segnalare che l'art. 545 cpc come novellato si applica anche a pignoramenti eseguiti prima del 22/09/2022 se non è intervenuta ancora l'ordinanza di assegnazione. Ove tale ordinanza non rispettasse i limiti, sarebbe possibile un'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.